

TRIBUNALE DI MILANO**Sezione II Civile**

riunito in composizione collegiale nelle persone dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa Alida Paluchowski	Presidente
dott. Sergio Rossetti	Giudice relatore
dott. Francesco Pipicelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al RG n. 94/2021 instaurato da:

,

iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza

Brianza al n.

ricorrente;

per la domanda di ammissione al Concordato Preventivo ex art. 161, comma 6 L.F.

Visto il ricorso ex art. 161, co. 6, l.fall. depositato in data 21.12.2021 dalla _____ ;
visto il decreto di assegnazione dei termini di cui all'art. 161 c. 6 l.fall. in data 31.12.2021;
vista la prima relazione informativa depositata dalla società in data 21.1.2022;
vista la relazione del Commissario Giudiziale in data 3.2.2022;
visto il decreto del Giudice Delegato in data 10.2.2022 nel quale veniva assegnato termine a parte debitrice per prendere posizione sulla questione della competenza del Tribunale di Milano, avendo la società sede legale in Milano (MI) dal giorno 1-8.2.2021 mentre precedentemente aveva sede legale in Montefano (MC);
vista la nota difensiva depositata in data 12.2.2022 nella quale la società insisteva per la competenza del Tribunale adito, dolendosi del mancato rispetto del proprio diritto di difesa, non avendo avuto accesso alla memoria depositata dal Commissario Giudiziale che per primo aveva evidenziato dubbi in punto di competenza a delibare sulla presente procedura e, comunque, affermava che l'eventuale incompetenza del Tribunale adito non avrebbe potuto essere sollevata prima del deposito della domanda piena;

considerato che

alcuna lesione del diritto di difesa della debitrice può essere invocato in quanto - indipendentemente dalla visibilità o meno del parere del commissario giudiziale sulla prima relazione periodica - il decreto di assegnazione dei termini per interloquire sulla competenza del Tribunale adito aveva specificamente indicato i termini della questione evidenziando che *“la debitrice ha trasferito la propria sede legale da Montefano (MC) a Milano con atto in data 1° febbraio 2021 iscritto al registro delle imprese in data 8 febbraio 2021 e quindi nell’anno anteriore al deposito della domanda ex art. 161, 6° comma l. fall.; [...] pare sussistere la competenza del Tribunale di Macerata e non quella del Tribunale di Milano, così come adito, anche perché tutte le attività immobiliari della società risultano localizzate in quel circondario e l’amministratore unico della società ivi risulta avere la propria residenza”*;

quanto al momento del rilievo dell’incompetenza del Tribunale adito è sufficiente osservare che la Cassazione Sez. 6 n. 907 del 16/01/2017 ha affermato che *“il rilievo della incompetenza da parte del Tribunale investito di un ricorso per concordato prenotativo può avvenire solo dal momento in cui il giudice adito può disporre degli elementi necessari per la sua valutazione”*, ragione per cui – contrariamente agli asserti di parte debitrice - non esiste alcun termine *a quo* prima del quale non sia possibile rilevare l’incompetenza del Tribunale adito che, invece, deve pronunciarsi allorquando abbia acquisito gli elementi necessari per tale delibazione preliminare;

quanto alla circostanza per cui risulta ormai spirato l’anno dal trasferimento della sede legale della società in Milano, trasferimento avvenuto in data 1 - 8.2.2021, la già citata Corte di Cassazione ha anche precisato che *“ai fini della dichiarazione di competenza deve ritenersi rilevante la data di presentazione del ricorso”* ciò che determina una *“cristallizzazione”* della competenza territoriale di fronte al Tribunale presso il cui circondario la società aveva sede effettiva prima del trasferimento, qualora il deposito del ricorso per concordato prenotativo abbia luogo nell’anno dal trasferimento stesso e ciò quand’anche l’incompetenza del Giudice adito venga rilevata successivamente al decorso dell’anno, con conseguente spirare del termine per la presentazione della domanda definitiva dalla data del ricorso originariamente introdotto, così come già affermato da questo Tribunale (v. decreto in data 29.7.2021, est. Giani);

quanto alla competenza del Tribunale di Macerata in luogo di quella del Tribunale di Milano ciò discende direttamente dal disposto di cui all’art. 161, co. 1, l. fall., mentre la società debitrice in alcun modo ha evidenziato la sussistenza di elementi di un qualsiasi valore da cui trarre che la sede effettiva della società fosse a Milano in data anteriore al suo trasferimento come risultante dal registro delle imprese.

PQM

DICHIARA la propria incompetenza territoriale a favore della competenza del Tribunale di Macerata.

ORDINA alla cancelleria l'immediata trasmissione degli atti del fascicolo n. 94/2021 al Tribunale di Macerata.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della II Sezione Civile del 17 febbraio 2022.

Il giudice rel. est.

Dott. Sergio Rossetti

Il Presidente

Dott.ssa Alida Paluchowski